



Giustizia Sportiva

DECISIONE N. 2 /2017

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI - Presidente

Avv. Antonio AMATO - componente

Avv. Luca PAOLETTI - componente

riunitosi in camera di consiglio al termine dell'udienza del 24.07.2017 per decidere in ordine al deferimento presentato dal Procuratore Generale dello Sport applicato nell'ambito della Pos. 11/2016;

così pronunzia.

PREMESSO CHE

Con atto del 19.05.2017 il Procuratore Generale dello Sport ed il Procuratore Nazionale dello Sport, applicato al presente procedimento, deferivano avanti a questo Tribunale i Sigg.ri:

- Patrizia BOCCACCI, tesserata FITET e Presidente della A.D. TT GENOVA, in quanto in occasione dell'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche federali, che ha avuto luogo in Terni il 15.10.2016, consegnava una delega in bianco senza il previo concerto con il Consiglio Direttivo della Società, al Sig. Carlo BORELLA, Presidente regionale FITET per la Liguria, nonché candidato

ITTF • ETTU





alla carica di Componente del Consiglio Federale, aggirando così il divieto imposto dall'art. 30 dello Statuto Federale, che impedisce ai candidati alle cariche federali la rappresentanza di affiliati, e venendo meno ai principi di lealtà e rettitudine sportiva;

- Carlo BORELLA, tesserato FITET ed, attualmente, Vice Presidente vicario FITET, in quanto in occasione dell'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche federali, che ha avuto luogo in Terni il 15.10.2016, riceveva dalla Sig.ra Patrizia BOCCACCI, Presidente dell'A.D. T.T. GENOVA, una delega in bianco che provvedeva successivamente a compilare a nome di Michele BERLOTTI, Presidente del T.T. LA SPEZIA, ignorando il successivo invito della Sig.ra BOCCACCI a farsi parte attiva al fine di annullare la delega stessa ed impedendo, di fatto, al Vice Presidente del T.T. GENOVA, Sig. Alberto PUPPO (nel timore che lo stesso potesse avere idee di voto diverse con quelle precedentemente concordate con i Presidenti della Regione), di esprimere personalmente il voto in nome dell'affiliato, così aggirando il divieto imposto dall'art. 30 dello Statuto Federale, che impedisce ai candidati alle cariche federali la rappresentanza di affiliati, e venendo meno ai principi di lealtà e rettitudine sportiva;
- Michele BERLOTTI, tesserato FITET e Presidente della A.D. TT LA SPEZIA, in quanto in quanto in occasione dell'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche federali, che ha avuto luogo in Terni il 15.10.2016, riceveva una delega compilata a suo nome dal Sig. Carlo BORELLA, Presidente FITET della Liguria, nonché candidato come componente del Consiglio Federale, rifiutando successivamente di restituirla al Sig. Alberto PUPPO, Vice Presidente del T.T. GENOVA, che gli mostrava nuova delega a suo nome corredata da dichiarazione della Presidente, Sig.ra BOCCACCI, impedendo di fatto al medesimo Vice Presidente del T.T. GENOVA, di accreditarsi e di votare personalmente per il rinnovo degli organi federali, assecondando così l'orientamento di voto concordato con il Sig. Carlo BORELLA, così aggirando il divieto imposto dall'art. 30 dello Statuto Federale, che impedisce ai candidati alle cariche federali la rappresentanza di affiliati, e venendo meno ai principi di lealtà e rettitudine sportiva;
- A.D. TT GENOVA, in persona del legale rappresentante p.t., in quanto responsabile ex art. 9 del RdG FITET per l'operato della propria Presidente, Sig.ra Patrizia BOCCACCI;
- A.D. TT LA SPEZIA, in persona del legale rappresentante p.t., in quanto responsabile ex art. 9 del R.d.G. FITET per l'operato del proprio Presidente, Sig. Michele BERLOTTI.



Fissata l'udienza avanti a questo Tribunale per il giorno 06.07.2017, si costituiva con tempestive memorie solo il Sig. Carlo BORELLA;

All'udienza del 06.07.2017, comparivano il Procuratore Nazionale dello Sport applicato - Avv. Livia Rossi -, che si riportava al proprio atto di deferimento, l'Avv. Emiliano Fasulo per il Sig. Carlo BORELLA (presente personalmente), il quale si riportava alle proprie memorie depositate in sede di costituzione, nonché personalmente il Sig. Michele BERTOLOTTI (senza ministero di un difensore) che rilasciava le dichiarazioni spontanee di cui al verbale.

Sulla discussione delle parti, questo Tribunale riservava ogni provvedimento; sciolta la riserva in data 12.07.2017, fissava nuova udienza di discussione per il 24.07.2017, concedendo alle parti, che ne avevano fatto richiesta congiunta, termine per il deposito di eventuali ulteriori memorie fino al giorno 20.07.2017.

All'udienza del 24.07.2017 il Procuratore Nazionale dello Sport applicato e la difesa del Sig. Carlo BORELLA discutevano la controversia riportandosi ai propri scritti tempestivamente depositati dopo lo scioglimento della riserva.

Ad esito della discussione, questo Tribunale dava lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le contestazioni formulate dal Procuratore Generale dello Sport e dall'applicato Procuratore Nazionale dello Sport sono fondate nei limiti che di seguito vengono espressi.

Nessuna delle responsabilità contestategli appare ascrivibile al Sig. Carlo BORELLA, giacchè i comportamenti descritti non appaiono violativi o elusivi del divieto imposto ex art. 30, commi 9 e 10, dello Statuto Federale.

Al riguardo appare preliminarmente opportuno rilevare che nei fatti di causa non vi è alcuna contestazione della Sig.ra BOCCACCI - né tanto meno della Procura - di



abusivo riempimento della delega da parte del Sig. BORELLA, che ha, pertanto, effettivamente compilato la delega conformemente alle indicazioni del delegante.

Il negozio fiduciario tra la BOCCACCI e il BORELLA, invero, si è esaurito con la compilazione della delega e consumato definitivamente con la consegna della stessa al delegato (Sig. BERTOLOTTI), avvenuta per il tramite della posta ordinaria e della quale il Tribunale non ha ragione di dubitare in quanto il fatto è pacifico tra le parti.

Dal momento in cui il delegato è entrato in possesso della delega ricevuta, pertanto, si è perfezionato un nuovo rapporto di "mandato" tra quest'ultimo ed il delegante, a cui il Sig. BORELLA è assolutamente estraneo ed in ordine al quale non è più tenuto ad alcun onere.

Tutti i comportamenti dal BORELLA posti in essere a seguito della telefonata della Sig.ra BOCCACCI, avvenuta in prossimità dell'Assemblea, in ordine all'annullamento della delega (ormai già conferita al Sig. BERTOLOTTI), possono quindi essere intesi solo come una forma di cooperazione a cui il BORELLA non era neppure tenuto, ma che il suo ruolo istituzionale ha consigliato.

Ciò doverosamente premesso, il divieto recato dall'art. 30, commi 9 e 10, dello Statuto Federale non sembra attagliarsi alla fattispecie espressa in atti, posto che il comma 9 sanziona il divieto per i Presidenti Regionali (quale era il BORELLA all'epoca del ricevimento, della compilazione della delega e della sua spedizione) di "*rappresentare le società nelle assemblee territoriali direttamente o per delega*", ma tale circostanza non appare affatto consumata; il comma 10, invero, estende il predetto divieto alle "*assemblee di qualsivoglia livello*" nei confronti di tutti "*i candidati alle cariche elettive federali*", ma anche tale circostanza non appare consumata, atteso che il BORELLA non ha eluso tale divieto compilando la delega nel senso concordato con la Sig.ra BOCCACCI, né, in tale momento, era candidato a cariche federali.

Al momento del "ripensamento" della Sig.ra BOCCACCI, il rapporto tra lei ed il BORELLA era - come sopra acclarato - assolutamente esaurito e nessun ulteriore adempimento poteva essere richiesto al destinatario del negozio fiduciario, dovendo

invece il delegante agire esclusivamente sul delegato nell'ambito del "nuovo" rapporto di mandato che si era già venuto a costituire.

Del pari, nessuna elusione dell'art. 30 dello Statuto Federale è ascrivibile alla Sig.ra Patrizia BOCCACCI, la quale, con il suo comportamento, non appare proprio aver aggirato il divieto recato dalla predetta norma.

Evidente, per contro, si rivela la *mala gestio* del suo potere di delega endo-associativa, che, tuttavia, non appare censurabile in sede disciplinare, né contestato dall'organo requirente.

Conseguentemente, nessuna responsabilità oggettiva può ricadere sull'affiliata A.D. T.T. GENOVA, non riscontrando responsabilità diretta del suo dirigente.

Fondate nei limiti di seguito espressi, invece, appaiono le contestazioni avanzate dalla Procura nei confronti del Sig. Michele BERTOLOTTI, anche alla luce delle dichiarazioni da costui rese nel corso dell'istruttoria.

Pur non ravvisando l'elusione dell'art. 30 dello Statuto Federale, infatti, il BERTOLOTTI espressamente dichiarava *"di non aver aderito immediatamente all'invito di Puppo di recarsi con lui presso la Commissione Verifica Poteri temendo che lo stesso potesse aver cambiato l'orientamento di voto e ritenendo opportuno rivolgersi al BORELLA"*.

Ebbene, per quanto non era al BORELLA (quanto al suo delegante) che avrebbe dovuto rivolgersi, tale dichiarazione appare certamente in contrasto con i doveri di lealtà, probità e rettitudine, recati ex art. 2 del R.d.G. FITET e censurabili da questo Tribunale.

Conseguentemente, l'A.D. T.T. LA SPEZIA, rappresentata dal Presidente Michele BERTOLOTTI, risponde per responsabilità oggettiva ex art. 9 del R.d.G. FITET.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, dichiara all'unanimità:

- esente da responsabilità disciplinare il comportamento adottato dal Sig. Carlo BORELLA;
- esente da responsabilità disciplinare il comportamento adottato dalla Sig.ra Patrizia BOCCACI;
- nessuna responsabilità dell'A.S.D. T.T. GENOVA ex art. 9 del R.d.G., in persona del legale rappresentante Sig.ra Patrizia BOCCACCI;
- irroga a carico del Sig. Michele BERTOLOTTI la sanzione della inibizione da ogni attività federale per mesi 1 (uno);
- irroga a carico dell'A.S.D. T.T. LA SPEZIA, in persona del rappresentante legale, la sanzione dell'ammenda pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

MANDA

Alla Segreteria degli organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alle parti interessate, nonché di pubblicarla.

Così deciso in Roma, 26 Luglio 2017.

Il Presidente  **Avv. Eraldo Liberati**

Il componente  **Avv. Antonio Amato**

Il componente  **Avv. Luca Paoletti**